



# COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO DI CATANIA

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

prot. 2306 | SU del 23/12/2014

Al responsabile SUAP  
Al personale istruttore SUAP  
SEDE  
e p.c. Signor Sindaco  
Signor Ass.re Att.tà Prod.ve  
Signor Segretario Generale  
( via e-mail)

Oggetto: Art. 9, comma 3, del regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande – nuovi criteri di programmazione. Direttiva per l'interpretazione e la applicazione pratica.

Il regolamento di cui in oggetto all'art. 9, rubricato subingresso, presenta al 3<sup>^</sup> comma una difficoltà interpretativa in quanto appare, a prima vista, contraddittorio. Tale contraddittorietà si manifesta in quanto il 1<sup>o</sup> periodo del comma “ il subentrante per stipula di atti tra vivi, qualora l'esercizio ricada in zona soggetta a programmazione limitativa, per esercitare l'attività dovrà possedere i requisiti obbligatori previsti dall'art. 4 e quelli minimi previsti dall'art. 5 del presente regolamento” è in contraddizione con il 2<sup>o</sup> periodo dello stesso comma che recita: “ Rimane esclusa da tale limitazione la cessione d'azienda o, a causa di morte, la successione, a parenti fino al terzo grado di parentela, nonché i trasferimenti di gestione per locazione”.

Pertanto, mentre il 1<sup>o</sup> periodo prevede per il subentrante per atto tra vivi il possesso dei requisiti obbligatori previsti dagli art. 4 e 5 del regolamento, il 2<sup>^</sup> periodo esclude da tale limitazione la cessione d'azienda, la successione mortis causa a parenti fino al terzo grado e i trasferimenti per locazione.

L'interprete si trova quindi in palese difficoltà a districarsi tra il 1<sup>o</sup> ed il 2<sup>o</sup> periodo.

Al riguardo il sottoscritto ritiene che il 2<sup>^</sup> periodo, operando in regime di eccezione sia prevalente rispetto al 1<sup>o</sup> periodo il quale sembra enunciare una regola di carattere generale ( “ il subentrante dovrà possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dagli art. 4 e 5”) che, all'atto pratico, non avrà alcun effetto in quanto nelle cessioni di azienda, nelle successioni a parenti fino al terzo grado, nonché nei trasferimenti di gestione per locazione sembrano essere ricompresi tutte ( o quasi tutte) le possibilità del subentro.

Sembra quindi che la regola abbia un senso se legata al successivo 4<sup>o</sup> comma dell'art. 9 che regola il caso del subentro di titolare di autorizzazione ottenuta sulla base del presente

regolamento. E si comprende che, in tal caso, chi subentra in una autorizzazione amministrativa deve possedere gli stessi requisiti del suo dante causa.

A questa interpretazione soccorre altresì la lettura che dell'art. 64 comma 4 del decreto legislativo 59/2010 fa il ministero dello sviluppo economico con la circolare prot. 0045166 del 06/05/2010 laddove interpreta l'articolo in questione che recita: “ il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante”.

A commento del predetto articolo il ministero chiarisce che “ il diritto all'attività a favore del subentrante è automatico, purché l'avente causa risulti in possesso della prescritta qualificazione professionale e abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell'attività”.

Per quanto precede sembra al sottoscritto che nel caso di subentro in attività commerciale di somministrazione di cui alla L. 287/91 e successive modifiche di cui al D.to Lgs. 59/2010 l'esercizio dell'attività sia subordinato “all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante” e che tale regola debba essere concretamente applicata nel senso che occorrono :

- 1) la verifica del trasferimento dell'attività per atto tra vivi ed il possesso della prescritta qualificazione professionale, nel caso di trasferimento dell'attività che abbia ad oggetto esercizi collocati in zona soggetta a programmazione limitativa, come da art. 9 comma 3 del regolamento.
- 2) La stessa verifica di cui al punto 1e laddove trattasi di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento, il subentrante dovrà altresì dichiarare e dimostrare il permanere dei requisiti sia obbligatori sia qualitativi, presupposto per il rilascio dell'autorizzazione del dante causa.

Quanto sopra quale direttiva di indirizzo per l'ufficio SUAP ai fini di applicazione coerente della normativa regolamentare.

Si trasmette la presente al Segretario Generale per il controllo di regolarità amministrativa e per quanto di competenza ed all'ufficio informatica per la pubblicazione sul sito internet dell'Ente sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “controlli sulle imprese” sottosezione “controlli attività di somministrazione” ( da creare ) nonché nella sezione Circolari e informazioni per il personale interno.

Aci Castello, 23/12/2014

Il Capoarea 8^  
Dot. Alfredo D'Urso

